



COMUNE DI SANT'ARPINO

PROVINCIA DI CASERTA

Deliberazione della Giunta Comunale **n. 113 del 18/10/2024**

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. APPROVAZIONE MODIFICA DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026"

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **18 (diciotto)** del mese di **Ottobre**, alle **ore 14:06**, nella sala delle adunanze della casa comunale, regolarmente convocata con tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	DI MATTIA ERNESTO	Sindaco	X	
<u>2</u>	BELARDO SPERANZA	Assessore	X	
<u>3</u>	CAPASSO GENNARO	Assessore	X	
<u>4</u>	DI MONTE LOREDANA	Assessore		X
<u>5</u>	LAVINO GAETANO	Assessore		X
<u>6</u>	MAISTO GIOVANNI	Assessore	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Assume la presidenza Dott. Di Mattia Ernesto, in qualità di Sindaco del Comune di Sant'Arpino.

Degli Assessori, presenti in sede n°1 (Sindaco DI MATTIA E.), in videoconferenza n° 3 (Vicesindaco BELARDO S., Assessori: MAISTO G. e CAPASSO G.), assenti n° 2 (Assessori: LAVINO G. e DI MONTE L.).

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Barattini Milena.

In ossequio al disposto di cui al vigente “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09.03.2023, il Sindaco provvede ad aprire il collegamento e, insieme al Segretario Generale, ognuno per quanto di competenza, e previa dichiarazione di tutti gli interlocutori, verifica che ogni membro della Giunta riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori non presenti in sede, nonché che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante. Verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti e constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta, illustra la proposta di deliberazione all’ordine del giorno, dando atto che la stessa è stata messa a disposizione degli assessori dal Responsabile competente, ed invita la Giunta Comunale alla trattazione dell’argomento in oggetto. Chiusa la discussione, dispone la votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito riportata, che qui si abbia per integralmente richiamata e trascritta;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili di Area e dei relativi Servizi, con conseguente automatica individuazione delle posizioni di lavoro oggetto degli incarichi di elevata qualificazione;

RAVVISATA la propria competenza;

ACQUISITI E ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO E ALLEGATO il parere favorevole del Revisore dei Conti contenente l’accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché l’asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio *ex art.* 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019;

RITENUTA la suindicata proposta meritevole di approvazione, per le motivazioni nella stessa esplicitate e fatte proprie con il presente atto;

Con 4 voti favorevoli, 0 () voti contrari e 0 () voti astenuti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto "**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. APPROVAZIONE MODIFICA DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026"**", la quale è parte integrante della presente deliberazione unitamente agli acquisiti pareri, facendone proprio il relativo contenuto, demandando agli uffici e Responsabili di Area competenti ogni adempimento connesso e consequenziale all’attuazione della stessa.

Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. APPROVAZIONE MODIFICA DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026"

Proponente:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art.6 del d.l. 9 giugno 2021, n.80, contenente *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione (cd. PIAO), di durata triennale, con aggiornamento annuale (per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti sono previste delle modalità semplificate di adozione del piano);

EVIDENZIATO che la programmazione 2024/2026 è scandita dalle seguenti deliberazioni, ovvero:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026. APPROVAZIONE”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 25.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026. APPROVAZIONE.”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 08.05.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto *“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026”*;

DATO ATTO che il Comune di Sant'Arpino ha approvato il PIAO 2024/2026 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, che si intende qui integralmente richiamata, nella quale sono stati valorizzati anche i contenuti delle sezioni non obbligatorie per i comuni con meno di 50 dipendenti, in quanto:

- la sottosezione 2.1 valore pubblico contiene l'individuazione dei miglioramenti in termini di benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, ecc. che l'amministrazione intende perseguire e della strategia da seguire a tale scopo, di fatto riprendendo parte di quanto già presente nella sezione strategica del DUP;
- rispetto alla sottosezione 2.2 performance, i plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto che afferma *“L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]”*, suggeriscono, anche al fine della successiva distribuzione della retribuzione di risultato ai Dirigenti/Responsabili/Dipendenti, di procedere ugualmente alla predisposizione della stessa;

- il nuovo PNA 2022 si colloca in una fase storica complessa, di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, hanno richiesto il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative. In quest'ottica, è stato amplificato, ad esempio, il legame tra anticorruzione e lotta al riciclaggio; nella predisposizione della sezione anticorruzione del PIAO, il RPCT ha tenuto conto del nuovo PNA 2022, pur definitivamente approvato il 17 gennaio 2023, dell'aggiornamento 2023 del PNA 2022 di cui alla deliberazione ANAC del 19 dicembre 2023, n.605 e delle indicazioni dallo stesso fornite su come elaborare la sezione del PIAO sull'anticorruzione e sulla trasparenza in una logica di integrazione con le altre sezioni;
- il monitoraggio del PIAO (sezione 4) risulta funzionale alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione e all'avvio del nuovo ciclo annuale, è necessario per l'erogazione degli istituti premianti e per la verifica del permanere delle condizioni di assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, tali per cui si debba procedere all'aggiornamento anticipato della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 81/2022, il PIAO assorbe e integra anche il Piano dei Fabbisogni (ex art. 6, commi 1, 4, 6 del D.Lgs. n. 165/2001), contenuto nella sottosezione 3.3 del sopra richiamato PIAO 2024/2026, approvato con delibera di G.C. N.80/2024;

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo, eccezion fatta per le n. 6 unità ex lavoratori socialmente utili stabilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019 collocati in posizione sovranumeraria ai sensi della predetta disciplina speciale che ne ha consentito la stabilizzazione in deroga alla dotazione organica, al piano dei fabbisogni di personale ed ai vincoli assunzionali limitatamente alle risorse di cui al comma 497 della legge medesima;

Considerato che l'ente può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557, della L. n.296/2006;

Dato atto che:

- lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è pari ad € 578.565,82 con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 1.632.636,69;
- tuttavia, poiché per il periodo 2020-2024 viene fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento calmierato, secondo le percentuali della tabella 2 per ulteriori assunzioni per questo ente è pari a € 390.940,74;
- l'incremento teorico (€578.565,82) risulta superiore all'incremento calmierato per l'anno 2024 (€ 390.940,74). Il Comune di Sant'Arpino può pertanto procedere ad assunzioni nell'anno 2024 solo entro i valori dell'incremento calmierato e nello specifico € 390.940,74;

- Questi incrementi sono ammissibili solo entro il valore medio di riferimento della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011/2013 (€ 1.860.309,32) da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014;
- Il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
- La capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2024 ammonta pertanto conclusivamente a Euro 578.565,82, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 1 di cui all'art. 4 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 1.632.636,69, fermo restando che, secondo la percentuale della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, il Comune di Sant'Arpino può procedere ad assunzioni nell'anno 2024 solo entro i valori dell'incremento calmierato e nello specifico € 390.940,74;

Ritenuto che, con la nuova disciplina, è senz'altro possibile programmare la sostituzione del personale che cessa a qualsiasi titolo nel corso dello stesso anno in cui matura la cessazione, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sez. Lombardia, del. n. 167/2021: *“La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall'art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020”.*

Relativamente al rispetto delle ulteriori condizioni per poter procedere ad assunzioni si fa rimando alla verifica in concreto della ricorrenza dei presupposti all'atto della ultimazione delle relative procedure assunzionali e comunque prima della effettiva immissione in servizio;

Dato atto che, con il Piano occupazionale contenuto nella sottosezione 3.3 del sopra richiamato PIAO 2024/2026, approvato con delibera di G.C. N.80/2024, l'Ente ha programmato le assunzioni a tempo indeterminato, per una spesa totale prevista di euro 258.230,26, pertanto contenuta entro l'incremento calmierato per l'anno 2024 di euro 390.940,74;

Considerato che si rende necessario procedere ad un aggiornamento ed integrazione della suddetta sottosezione 3.3 del PIAO, al fine anche di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (*in primis*, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, ed alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004, in forza del quale *“I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”*, come segue:

SISTEMA CLASSIFICAZIONE	DI	n.	PROFILO PROFESSIONALE	MOTIVAZIONE ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	PERCENTUALE LAVORATIVA	DURATA DEL CONTRATTO	SPESA ANNO 2024 (1 MESE) Data assunzione 01.12.2024	SPESA ANNUA TOTALE
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		1	Ing./Arch.	Assenza/Carenza personale organico in	Art.,1 c. 557 L.331/2004 e ss.mm.ii.	33,33%	Annuale	924,14	11.089,70
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione		1	Specialista in attività amministrativa e contabile	Assenza/Carenza personale organico in	Art.,1 c. 557 L.331/2004 e ss.mm.ii.	33,33%	Annuale	924,14	11.089,70
Area Istruttori		1	Istruttore Tecnico/Amministrativo	Assenza/Carenza personale organico in	Art.,1 c. 557 L.331/2004 e ss.mm.ii.	33,33%	Annuale	851,70	10.220,44
Area Istruttori		1	Istruttore Vigilanza	Assenza/Carenza personale organico in	Art.,1 c. 557 L.331/2004 e ss.mm.ii.	33,33%	Annuale	851,70	10.220,44

					TOTALE	3.551,68	42.620,28
--	--	--	--	--	--------	----------	-----------

Rilevato che:

- il limite della spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 è di € 45.000,00;
- il costo annuale per l'utilizzo delle tipologie contrattuali a tempo determinato sopra programmate è pari complessivamente ad € 42.620,28;

Dato atto che la spesa di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, per l'anno 2024 ammonta ad Euro 1.281.094,66 ed è, pertanto, contenuta entro il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 1.860.309,32;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare la sottosezione 3.3 del PIAO 2024/2026 denominata "Piano triennale dei fabbisogni di personale", sostituendola con il testo risultante dal documento allegato alla presente: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (ART. 6, COMMI DA 1 A 4, DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113) AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026", con allegato l'aggiornato "Raccordo dotazione organica con tetto spesa storico comune Sant'Arpino";

Dato atto che:

- questo ente *non è in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024-2026 *si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a modificare il PIAO nei termini sopra ricostruiti;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 17/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che, pertanto, le politiche assunzionali del Comune di Sant'Arpino sono assoggettate al preventivo controllo centrale della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali (COSFEL);

RICHIAMATO l'art. 21-bis del DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, che testualmente recita "1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.";

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” adottati dal Consiglio dell’ANAC in data 2 febbraio 2022;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 14;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 48;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni “art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183”);
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

- il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa”;
- il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale nell’ottobre 2022;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il PNA 2022, con valenza 2023-2025, approvato con deliberazione ANAC del 17 gennaio 2023, n.7;
- l’aggiornamento 2023 del PNA 2022 di cui alla deliberazione ANAC del 19 dicembre 2023, n.605;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione sindacale, così come risulta dalla nota prot. n. 17222/2024 del 10.10.2024;

RITENUTO di trasmettere il presente aggiornamento del PIAO al Nucleo di Valutazione, nonché, a titolo informativo, alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU.;

DATO ATTO che il PIAO, in caso di necessità, potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili di Area e dei relativi Servizi, con conseguente automatica individuazione delle posizioni di lavoro oggetto degli incarichi di elevata qualificazione;

ACQUISITI E ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO E ALLEGATO il parere favorevole del Revisore dei Conti contenente l’accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché l’asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio *ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019*;

RAVVISATA la competenza della Giunta a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 11 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione n. 132/2022;

RITENUTA l’urgenza del presente atto;

DELIBERA

- 1. DI RECEPIRE** la premessa narrativa, che si intende qui riportata e trascritta, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la sottosezione 3.3 denominata “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27.06.2024, sostituendola con il testo risultante dal documento allegato alla presente: “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (ART. 6, COMMI DA 1 A 4, DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113) AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 “Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026”, con allegato l’aggiornato “Raccordo dotazione organica con tetto spesa storico comune Sant’Arpino”;
3. **DI PRECISARE** che, salvo le suddette modifiche, restano confermati tutti gli altri contenuti e allegati del PIAO 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27.06.2024;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegata modifica della sottosezione 3.3 denominata “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2024/2026, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance” e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
5. **DI DARE MANDATO** all’Area I di provvedere alla trasmissione dell’aggiornamento della sottosezione 3.3 denominata “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2024/2026, come approvato con la presente deliberazione:
 - al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, con pubblicazione sul Portale PIAO del Dipartimento della funzione pubblica;
 - al Nucleo di Valutazione, nonché, a titolo informativo, alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU.;
 - al Ministero dell’Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ai fini delle prescritte autorizzazioni;
6. **DI DEMANDARE** agli uffici e Responsabili di Area competenti ogni adempimento connesso e consequenziale all’attuazione della presente deliberazione;
7. **DI DICHIARARE**, considerata l’urgenza che riveste la relativa esecuzione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
Dott. Di Mattia Ernesto

IL Segretario Generale
Dott.ssa Barattini Milena

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*